

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22

Categoria X Classe --

=====

**OGGETTO: Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare da svolgere ai sensi del D.P.R. 380/01 e della legge 47/85.**

=====

L'anno **2016** il giorno **23** del mese di **febbraio** alle ore **17,00** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Pietro Chiacchio</b> – SINDACO	X		4. <b>Carla Cimmino</b>	X	
2. <b>Carmine D'Aponte</b> - VICESINDACO	X		5. <b>Mario Lamanna</b>	X	
3. <b>Antonio Chiacchio</b>	X		6. <b>Agnese Scarano</b>	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:


D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

**PROPONENTE:** Ass. Urbanistica Mario Lamanna



**Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare da svolgere ai sensi del D.P.R. 380/01 e della legge 47/85.**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**PREMESSO**

- che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- che il Comune, nell'ambito delle proprie attività, ha interesse a commissionare all'Agenzia le attività di valutazione immobiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L. 47/85, secondo quanto stabilito dall'articolato riassunto nella tabella seguente:

<p><b>D.P.R. 380/2001</b> Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</p>	<p><b>art.33 c. 2</b> Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità per edifici non residenziali: <i>L'Agenzia determina l'AUMENTO DEL VALORE VENALE dell'immobile conseguente all'abuso</i></p>
	<p><b>art.34 c. 2</b> Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire per edifici non residenziali: <i>L'Agenzia determina il VALORE VENALE delle opere o loro parti abusivamente eseguite</i></p>
	<p><b>art.37 c. 4</b> Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla D.I.A. e accertamento di conformità <i>L'Agenzia determina l'AUMENTO DEL VALORE VENALE dell'immobile conseguente all'abuso</i></p>
	<p><b>art.38 c. 1</b> Interventi eseguiti in base a permesso annullato <i>L'Agenzia determina il VALORE VENALE delle opere o loro parti abusivamente eseguite</i></p>
<p><b>L.28-2-1985 n. 47</b></p>	<p><b>art.32 c. 6</b> [come sost. dall'art.32 e 43 del DL 30-9-2003 n. 269) Per le costruzioni che ricadono in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporazione dell'area.</p>

- che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio);
- che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;
- che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2015-2017, sottoscritta il 7 agosto 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00

(quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

- che il protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Responsabile del IV° Settore Tecnico ritiene necessario, per le finalità suindicate, l'approvazione dell'allegato Protocollo di intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia delle Entrate relativo alle attività di valutazione immobiliare da svolgere ai sensi del D.P.R. 380/01 e della legge 47/85.

Grumo Nevano li 16/2/2016

Il Responsabile del Settore  
(ing. *Salvatore Flagiello*)

L'Assessore all'Urbanistica vista la relazione istruttoria che precede;

Ritenuto provvedere all'approvazione del Protocollo di intesa con l'agenzia delle entrate per le finalità in esso contenute,

### PROPONE

Di prendere atto ed approvare il protocollo di intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia delle Entrate per attività di valutazione immobiliare da svolgere ai sensi del D.P.R. 380/01 e della legge 47/85, nonché il modello di richiesta delle prestazioni, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire che gli oneri derivante dal presente atto saranno posti a carico dei soggetti proprietari degli immobili oggetto di valutazione;

Di demandare al Responsabile del IV° Settore gli ulteriori atti consequenziali derivante dal presente atto ivi compreso la stipula del protocollo di intesa nelle forme prevista dall'attuale legislazione vigente;

L'Assessore all'Urbanistica

*Marjo Lamanna*

*Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.*

Addi 16/2/2016.....

Il Responsabile del Settore Tecnico  
ing. *Salvatore Flagiello*

*Si omette il parere in ordine alla regolarità tecnico contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta oneri a carico dell'Ente.*

## Protocollo di intesa per attività di valutazione immobiliare

### PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

#### TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito *Agenzia*), nella persona dell'Ing. Carmelo La Gattuta in qualità di Direttore dell'Ufficio provinciale – Territorio di Napoli, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016

#### E

Comune di Grumo Nevano – IV Settore Tecnico – LL.PP. - Urbanistica - Suap (di seguito *Comune*), nella persona del Dott. Salvatore Flagiello in qualità di Responsabile del IV Settore, [*indicare l'atto di conferimento dei poteri*].

#### PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che “*l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*”;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il Comune, nell'ambito delle proprie attività, ha interesse a commissionare all'Agenzia le attività di valutazione immobiliare ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L. 47/85, secondo quanto stabilito dall'articolato riassunto nella tabella seguente:

D.P.R. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia	<b>art.33 c. 2</b> Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità per edifici non residenziali: <i>L'Agenzia determina l'AUMENTO DEL VALORE VENALE dell'immobile conseguente all'abuso</i>
	<b>art.34 c. 2</b> Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire per edifici non residenziali: <i>L'Agenzia determina il VALORE VENALE delle opere o loro parti abusivamente eseguite</i>
	<b>art.37 c. 4</b> Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla D.I.A. e accertamento di conformità <i>L'Agenzia determina l'AUMENTO DEL VALORE VENALE dell'immobile conseguente all'abuso</i>
	<b>art.38 c. 1</b> Interventi eseguiti in base a permesso annullato <i>L'Agenzia determina il VALORE VENALE delle opere o loro parti abusivamente eseguite</i>
L.28-2-1985 n. 47	<b>art.32 c. 6</b> [come sost. dall'art.32 e 43 del DL 30-9-2003 n. 269) Per le costruzioni che ricadono in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del Territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporazione dell'area.

- E. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio);
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento delle suddette attività;
- G. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2015-2017, sottoscritta il 7 agosto 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- H. che il protocollo prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività che saranno richieste.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e il Comune si stipula il presente Protocollo regolato dai seguenti articoli

#### **ART. 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

#### **ART. 2**

##### **OGGETTO**

- 2.1 Oggetto del presente protocollo è l'espletamento di servizi estimativi – da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive – finalizzati alla determinazione dei valori in base ai quali il Comune deve calcolare, a norma delle leggi vigenti, la sanzione da comminare a coloro i quali richiedano un titolo abilitativo alla edificazione in sanatoria per opere edilizie o parti di esse abusivamente eseguite.

#### **ART. 3**

##### **ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI**

- 3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Comune riconosce all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) per il numero dei giorni-uomo strettamente necessari all'espletamento delle prestazioni richieste. Il rimborso dei costi non potrà superare, in ogni caso, il 50% della sanzione erogabile.
- 3.2 Il numero dei giorni-uomo strettamente necessari sono definiti in relazione alla complessità della prestazione e alla tipologia dell'elaborato estimativo che sarà possibile redigere sulla scorta di quelli tecnici e descrittivi trasmessi, integrati con le informazioni estimative e di mercato reperibili per effettuare la valutazione richiesta. Ai fini del calcolo del rimborso è stata considerata una complessità correlata con la tempistica di evasione, i cui dati sono riassumibili nella seguente tabella:

Art. di riferim.	Tempo di consegna	Grado di difficoltà	Importo valutato	Giorni/uomo	Rimborso
Art. 33 c.2 DPR 380/01	60 gg	basso	Fino ad € 50.000,00	3,00	1,269,00
	90 gg	medio	oltre € 50.000,00 e fino ad € 250.000,00	5,00	2,115,00
	120 gg	elevato	oltre € 250.000,00	Da concordare preventivamente	
Art. 34 c.2 DPR 380/01	60 gg	basso	Fino ad € 50.000,00	2,00	846,00
	90 gg	medio	oltre € 50.000,00 e fino ad € 250.000,00	4,00	1,692,00
	120 gg	elevato	oltre € 250.000,00	Da concordare preventivamente	
Art. 37 c.4 DPR 380/01	60 gg	basso	Fino ad € 50.000,00	0,50	211,50
	90 gg	medio	oltre € 50.000,00 e fino ad € 250.000,00	1,50	634,50
	120 gg	elevato	oltre € 250.000,00	Da concordare preventivamente	
Art. 38 c. 1 DPR 380/01	60 gg	basso	Fino ad € 50.000,00	1,00	423,00
	90 gg	medio	oltre € 50.000,00 fino ad € 250.000,00	3,00	1,269,00
	120 gg	elevato	oltre € 250.000,00	Da concordare preventivamente	
Art. 32 c. 6 L. 47/85	60 gg	basso	Fino ad € 50.000,00	3,00	1,269,00
	90 gg	medio	oltre € 50.000,00 e fino ad € 250.000,00	5,00	2,115,00
	120 gg	elevato	oltre € 250.000,00	Da concordare preventivamente	

3.3 Per le eventuali richieste di particolare complessità, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia comunicherà al Comune con lettera – conforme allo schema tipo 6° allegato al presente protocollo - l'entità del rimborso costi e i termini di esecuzione della prestazione. Non appena il Comune avrà comunicato l'accettazione della proposta, l'Ufficio provinciale inizierà le operazioni di stima.

3.4 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX, [opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale].

3.5 il Comune fa presente che il Codice univoco ufficio, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente CFN37H;

3.6 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### ART. 4

#### TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 I servizi dovranno essere richiesti dal Comune direttamente all'Ufficio provinciale dell'Agenzia competente per territorio, mediante una nota protocollata contenente:

- a. nominativo della Ditta che ha commesso l'abuso (Persona fisica: cognome e nome, domicilio/residenza; Persona giuridica: denominazione, sede, ragione sociale), ed estremi dell'eventuale istanza di sanatoria presentata (n° prot. e data);
  - b. chiara individuazione dell'immobile oggetto di valutazione (*ubicazione e identificativi catastali completi e aggiornati*), con descrizione dell'opera edilizia abusiva eseguita e quantificazione delle relative consistenze;
  - c. chiara indicazione dell'articolo di legge e del comma in base al quale viene richiesta la valutazione;
  - d. chiara indicazione dell'epoca di riferimento della valutazione richiesta; i cui riferimenti temporali non possono discostarsi da quelli riportati nel successivo comma. 4.2;
  - e. nominativo, numero telefonico e indirizzo e-mail del referente responsabile del Comune;
- 4.2. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il Comune si impegna a fornire in allegato a ciascuna richiesta:
- a. copia della relazione istruttoria da cui risulti in maniera univoca e puntuale le opere o difformità edilizie da valutare;
  - b. il riferimento normativo sanzionatorio per l'applicazione della sanzione edilizia;
  - c. copia di tutti gli elaborati grafici progettuali e descrittivi presentati dal tecnico di parte per la regolarizzazione delle difformità edilizie;
  - d. computo metrico estimativo redatto applicando la tariffa alle OO.PP. Regione Campania vigente alla data di presentazione della richiesta con indicazione delle categorie dei lavori, quantità e prezzi unitari, per la valutazione di quelle opere che non producendo una sensibile variazione di valore devono essere quantificate in base al loro costo di realizzazione;
- 4.3. Tutte le valutazioni si intendono eseguite all'attualità, ovvero alla data di presentazione della richiesta dell'abuso edilizio presso gli uffici comunali e non a quella di esecuzione dell'opera;
- 4.4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a partire dalla data di ricezione dall'Agenzia della richiesta contenente gli elaborati indicati al precedente paragrafo 4.2 e il tempo massimo di consegna relativo al servizio richiesto – come definito al punto 3.2 – decorre dalla predetta data.
- 4.5. L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.4, provvede in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, che verranno tempestivamente comunicati al Comune.
- 4.6. Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.
- 4.7. Resta inteso che, in assenza della documentazione minima non sarà possibile dar corso alla richiesta, mentre nell'ipotesi in cui l'eventuale ulteriore documentazione richiesta non fosse resa disponibile, le attività di stima verranno effettuate nel presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.
- 4.8. Le parti convengono, inoltre che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

## ART. 5

### ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITÀ

- 5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

- 5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione del Comune.
- 5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Comune, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili al Comune medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, si intende risolta la singola richiesta relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.
- 5.4 Il Comune si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.
- 5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento;
- 5.6 Limitatamente alle richieste di valutazione effettuate ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 380/2001, il Comune s'impegna a comunicare all'Agenzia, nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, l'esatto ammontare della sanzione comminata, ai fini di un corretto computo del rimborso, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 del presente protocollo;
- 5.7 In assenza della comunicazione di cui al punto precedente, nei termini ivi stabiliti, l'Ufficio provinciale determinerà l'importo del rimborso sulla base dell'effettivo tempo in giorni/uomo impiegato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;

## **ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO**

- 6.1 Il presente atto ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

## **ART. 7 RINVIO**

- 7.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo.

## **ART. 8 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

- 8.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Protocollo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 9.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Protocollo.

- 9.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
- 9.3 Il Comune, aderendo al Protocollo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione del Protocollo.
- 9.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione del Protocollo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- 9.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
  - ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
  - ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n.96/2003.

## ART. 10 CONTROVERSIE

10.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

## ART. 11 COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Protocollo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Comune di Grumo Nevano – IV Settore Tecnico – LL.PP. Urbanistica - Suap

Indirizzo PEC: [utc.grumo@asmepec.it](mailto:utc.grumo@asmepec.it)

CF: 80025240633

b) per l'Agenzia delle Entrate: Ufficio provinciale – Territorio di Napoli

Indirizzo PEC: [up\\_napoli@pce.agenzia territorio.it](mailto:up_napoli@pce.agenzia territorio.it)

CF: 06363391001

Napoli, li

Comune di Grumo Nevano  
(Dott. Salvatore Flagiello)  
*(firmato digitalmente\*)*

Agenzia delle Entrate  
(Carmelo La Gattuta)  
*(firmato digitalmente\*)*

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 8, clausola di riservatezza.

Comune di Grumo Nevano  
(Dott. Salvatore Flagiello)  
*(firmato digitalmente\*)*

Agenzia delle Entrate  
(Carmelo La Gattuta)  
*(firmato digitalmente\*)*

*(\*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.*

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

---

---

PER COPIA CONFORME: 29/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Vittorio Ferrante

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/02/2016

viene comunicata con lettera prot. n. 2016 in data 29/02/2016 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2016

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante